

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2015, n. 455

LSU - Ratifica convenzione Ministero del Lavoro/ Regione Puglia. Anno 2015.

L'Assessore al Lavoro Leo Caroli, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. Maria Luisa Monfreda, verificata dal Dirigente d'Ufficio Giuseppe Lella e confermata dal Dirigente del Servizio Luisa Anna Fiore riferisce quanto di seguito:

L'art.78 della L. 23/12/00 N° 388, al comma 2 lett.b), prevede che vengano assicurate alle Regioni annualmente e con apposita convenzione, le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'assegno per le attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2 co. 1 Decreto Legislativo 81/2000, nonché per sostenere i processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita dei me-desimi lavoratori dal relativo bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione;

In data 28.01.2015 è stata sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la convenzione relativa all'anno 2015, che prevede il trasferimento alla Puglia di risorse finanziarie pari ad € 8.433.792,12 (ottomilioniquattrocento-trentatremilasettecentonovantadue/12), finalizzate alla copertura, per l'annualità 2015, dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare, oltre che a sostenere i processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita di n° 1.101 unità che alla data del 1° gennaio 2015 risultano inseriti nel bacino regionale LSU.

La convenzione di cui trattasi prevede per l'anno in corso che gli Enti utilizzatori comunichino, ai sensi dell'art.36 comma 4 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, come sostituito dall'art. 17, comma 26, lett. C del Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78 (convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009 n.102) "anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori Socialmente Utili nell'ambito nel rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate" da trasmettere ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

Premesso quanto sopra si rende necessario pro-

cedere alla ratifica della convenzione allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate e che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, co.4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di ratificare la convenzione, sottoscritta dall'Assessore al Lavoro Leo Caroli, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di imporre agli Enti utilizzatori l'obbligo di comunicare, da parte degli stessi Enti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, nel-

l'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate;

4. di incaricare il Servizio Lavoro di curare gli adempimenti rivenienti dal presente atto:
5. di disporre la pubblicazione integrale del pre-

sente provvedimento sul BURP

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

VISTO l'articolo 1, comma 7, della legge 19 Luglio 1993, n. 236 e successive modifiche e integrazioni, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui al precedente capoverso;

VISTO l'articolo 78, comma 2, lett. a) e b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per il quale, annualmente, devono essere assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000, nonché per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione;

VISTO l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che individua gli atti, non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191 concernente: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 - 2017";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 483 del 3 febbraio 2015, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2015 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la convenzione tra questo Ministero e la Regione Puglia sottoscritta il 28 gennaio 2015 ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a) e b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale è stata assegnata alla Regione medesima la somma di € 8.433.792,12 (ottomilioniquattrocentotrentafemilasettecentonovantadue/12) per assicurare, nell'annualità 2015, la

copertura dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare a n. 1.101 lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000 compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di pertinenza regionale alla data del 1° gennaio 2015 nonché per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal predetto bacino;

VISTO l'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che ha previsto la costituzione presso l'Inps della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) il cui finanziamento è posto a carico dello Stato ivi compresi i connessi costi di funzionamento;

RITENUTO di dover imputare la spesa relativa ai costi di gestione sostenuti dall'INPS per l'erogazione dei predetti assegni nell'anno 2015 al capitolo 4358 della Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative,

DECRETANO

Articolo 1

È approvata con il presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti, la convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia sottoscritta il 28 gennaio 2015 con la quale è stata assegnata alla Regione medesima la somma di € 8.433.792,12 (ottomilioniquattrocentotrentatremilasettecentonovantadue/12).

Dette risorse sono destinate, nell'annualità 2015, ad assicurare la copertura dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare a n. 1.101 lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000 che, alla data del 1° gennaio 2015, erano compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di pertinenza regionale nonché al sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal predetto bacino.

Articolo 2

La spesa complessiva di € 8.433.792,12 (ottomilioniquattrocentotrentatremilasettecentonovantadue/12) di cui al precedente articolo 1 graverà, nel corrente esercizio finanziario, per € 8.380.459,68 (ottomilionitrecentottantamilaquattrocentocinquantanove/68) sul capitolo 2230 - PG 5 e per € 53.332,44 (cinquantatremilatrecentotrentadue/44) sul capitolo 4358 - PG 1 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con separati provvedimenti si procederà all'impegno delle suddette spese su tali capitoli.

L'efficacia del presente decreto è subordinata alla prescritta registrazione da parte degli organi di controllo ed alla pubblicazione sul sito internet www.lavoro.gov.it.

Roma li. 14.04.2015

Il Direttore Generale
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione
Dott. Ugo Menziani

Il Direttore Generale
per le politiche previdenziali
e assicurative
Dott.ssa Concetta Ferrari





*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

LA REGIONE PUGLIA

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;

l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;

VISTO l'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:

il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

il comma 2, lettera b), che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000, pari al 50% dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare che le Regioni si impegnano a versare all'INPS;

il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del suddetto Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 17, comma 26, lett. c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102) il quale prevede che le amministrazioni pubbliche "comunicano anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili" nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da trasmettere ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

VISTA la nota di Italia Lavoro S.p.A, prot. n. 1366 del 23 gennaio 2015, dalla quale risulta che, al 1° gennaio 2015, il bacino dei lavoratori socialmente utili - di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione - di pertinenza della Regione Puglia comprende n. 1.101 lavoratori;

VISTA la nota INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale, n. 23 del 19 gennaio 2015, in cui si indica l'importo dell'assegno mensile spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili (ASU) in € 580,14 pro capite, dal 1° gennaio 2015, nonché il messaggio di posta elettronica certificata dello stesso Istituto - Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito, datato 16 gennaio 2015, in cui si indica la media annuale della spesa per gli assegni al nucleo familiare (ANF) in € 650 pro capite ed il costo annuale di gestione, sostenuto dall'INPS per l'anno 2015 per la corresponsione dei predetti assegni, pari a € 48,44 pro capite;

CONSIDERATA la necessità di assicurare per l'annualità 2015 la copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF), oltre che di sostenere i processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei suindicati lavoratori socialmente utili dal relativo bacino di pertinenza della Regione Puglia,

CONVENGONO

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Sono assegnate alla Regione Puglia risorse finanziarie pari a Euro 8.433.792.12 (ottomilioniquattrocentotrentatremilasettecentonovantadue/12).

Tali risorse saranno utilizzate per assicurare, nell'annualità 2015, la copertura dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, indicati nelle premesse.

Inoltre, le eventuali risorse residue - in coerenza con la legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia - saranno utilizzate per agevolare i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino regionale dei medesimi soggetti, anche incentivando la loro assunzione con contributi a valere su risorse proprie della Regione Puglia.

ART. 3

Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 saranno impegnate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a favore dell'INPS e della Regione Puglia.

Esse comprendono la spesa per gli assegni per attività socialmente utili e per gli assegni al nucleo familiare, anticipati dall'INPS ed inoltre, includono i costi di gestione per la corresponsione, da parte dello stesso Istituto, delle suddette prestazioni a favore dei lavoratori socialmente utili indicati nelle premesse.

Dette risorse saranno trasferite all'INPS per l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili indicati nelle premesse, previa stipula di apposita convenzione con la Regione Puglia.

Le eventuali risorse residue, non impiegate per gli assegni per attività socialmente utili e per gli assegni al nucleo familiare, saranno trasferite alla Regione Puglia - quali accreditamento di fondi statali vincolati alle finalità della presente convenzione sul conto corrente intestato alla Regione medesima istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato - sulla base di motivata domanda e previo riscontro dell'importo con i dati forniti dall'INPS.

ART. 4

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affida ad Italia Lavoro s.p.a., l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, anche al fine di seguire l'andamento della spesa delle azioni di svuotamento del bacino medesimo realizzate dalla Regione Puglia a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione.

A tal fine Italia Lavoro utilizza un Sistema, basato su tecnologia Internet, per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni concernenti i lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori (elenco nominativo, codice fiscale, etc. dei soggetti aventi titolo all'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e relative variazioni mensili).

La Regione Puglia si impegna a far sottoscrivere nelle proprie convenzioni con gli Enti attuatori, l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del servizio di monitoraggio *web* e a mettere in atto le misure necessarie per il suo compimento, avvalendosi del supporto di Italia Lavoro. Si impegna, altresì, a comunicare ad Italia Lavoro l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività.

L'INPS utilizza le informazioni inserite nel suddetto Sistema per i pagamenti degli assegni ai lavoratori socialmente utili.

ART. 5

Ai fini dello svuotamento del bacino la Regione Puglia si impegna a valutare tutte le possibilità offerte dall'attuale legislazione, in sinergia con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 6

In attuazione dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 17, comma 26, lett. c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102) la Regione Puglia si impegna a inserire nelle proprie convenzioni con gli Enti utilizzatori apposita clausola che preveda l'obbligo di comunicare, da parte degli stessi Enti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate.

Letto, confermato, sottoscritto

Roma, 23 GEN 2015

**PER IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Il Sottosegretario di Stato delegato

Gn. Teresa Bellanova

PER LA REGIONE PUGLIA

L'Assessore al lavoro, politiche per il lavoro,
personale e organizzazione

Leo Caroli



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONE E DEL FISCAL
E AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E P.S. E LA REGIONE PUGLIA

Si comunica che il provvedimento numero 3401 del 10/02/2015 emanato dal DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE UFF. II, protocollato da questo Ufficio in data 13/02/2015 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il numero 2239

ha superato

con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, ed è stato registrato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n.123/2011, con il numero 47 in data 18/02/2015.

Data 18/02/2015

Dirigente
Luigi Apicella

